



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0056/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0044/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Serena Callipari - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3635 /1110pf25-26/GC/DP/rm del 12 agosto 2026, depositato il 17 agosto 2026, nei confronti del sig. Alessandro Pelos e della società ASD Torre, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con il deferimento n.3635/1110pf25-26/GC/DP/rm, deferiva Alessandro Pelos, allenatore della squadra A.S.D. Torre partecipante al girone A del campionato under 17 provinciali, e la stessa società A.S.D. Torre, per rispondere degli atti e comportamenti così come riportati nei seguenti capi di incolpazione:

“ - il sig. PELOS Alessandro della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della gara San Giovanni A.S.D. – A.S.D. Torre disputata il 22.3.2026 e valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, nonostante fosse gravato da provvedimento di squalifica in corso di esecuzione, posto comunque in essere attività riconducibile alla funzione tecnica ed alla direzione della squadra; in particolare, il predetto, pur permanendo in tribuna e in posizione retrostante la panchina della propria squadra, interveniva nel corso dell'incontro, segnatamente dopo l'espulsione del portiere della società A.S.D. Torre, pronunciando ad alta voce le seguenti frasi: “Non accetto che mi vengano mandati gli arbitri di Trieste, non è giusto che ci mandino sempre questi di Trieste, uscite tutti, andiamocene a casa”, e contestualmente impartiva alla propria squadra una sollecitazione incompatibile con il regolare svolgimento della gara, inducendo i componenti della panchina ed alcuni calciatori della società A.S.D. Torre a tentare di abbandonare il terreno di gioco, così determinando un temporaneo disordine e l'interruzione dell'incontro per alcuni minuti, sino all'intervento di un dirigente della società A.S.D. Torre, resosi necessario per ristabilire l'ordine e consentire la prosecuzione della gara;

– la società A.S.D. Torre a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Pelos, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.

Nell'atto di deferimento la Procura esponeva che il giorno 22.3.2026 si disputava la gara San Giovanni A.S.D. – A.S.D. Torre, valevole per il girone A del campionato Provinciale Under 17 della Delegazione Provinciale di Trieste.

In occasione di tale incontro il sig. Alessandro Pelos, allenatore della squadra Under 17 dell'A.S.D. Torre, era gravato da un provvedimento di squalifica in corso di esecuzione e, per tale ragione, non era stato inserito nella distinta di gara né poteva accedere al terreno di gioco.

Prima dell'inizio dell'incontro, il sig. Pelos si presentava al direttore di gara quale allenatore della squadra ospite, precisando di non poter prendere posto nel recinto di gioco in ragione del provvedimento disciplinare da scontare, e successivamente, al fine di seguire l'incontro, andava in tribuna, collocandosi in posizione retrostante la panchina della propria squadra.

Al 30' del primo tempo circa, a seguito dell'espulsione del portiere dell'A.S.D. Torre, sig. Matteo Medeot il sig. Alessandro Pelos interveniva dalla tribuna con tono veemente e ad alta voce, rivolgendosi alla panchina ed ai calciatori della propria squadra e pronunciando le seguenti frasi: “Non accetto che mi vengano mandati gli arbitri di Trieste, non è giusto che ci mandino sempre questi di Trieste, uscite tutti, andiamocene a casa”.

L'invito formulato dal sig. Alessandro Pelos, secondo la ricostruzione dei fatti della Procura, veniva inizialmente seguito da alcuni componenti della panchina e da alcuni calciatori dell'A.S.D. Torre, i quali si avviavano verso l'uscita dal terreno di gioco. Ne derivava un temporaneo disordine e l'interruzione dell'incontro per alcuni minuti, con la conseguenza che la gara poteva riprendere



soltanto a seguito dell'intervento del dirigente sig. Paolo Blasizza, coadiuvato dal sig. Massimo Zilli, che richiamava i calciatori e li induceva a rimanere sul terreno di gioco.

Per la Procura la ricostruzione sopra esposta trovava diretto e primario riscontro nel referto arbitrale e nei relativi allegati. Nel referto il direttore di gara descriveva sia la presentazione a sé stesso, prima dell'incontro, di un soggetto in divisa dell'A.S.D. Torre, qualificatosi come allenatore e dichiaratosi impossibilitato ad accedere al terreno di gioco per un provvedimento disciplinare, sia il successivo intervento del medesimo soggetto dalla tribuna, riportandone testualmente le frasi e dando atto del tentativo di una parte della squadra di abbandonare il campo, della conseguente interruzione della gara e del successivo intervento del sig. Paolo Blasizza per la ripresa della medesima.

Per la Procura, tali risultanze venivano, poi, puntualmente confermate in sede di audizione dell'8.6.2026 dall'arbitro della gara, il quale riferiva di avere riconosciuto nell'autore delle frasi la stessa persona che, prima dell'inizio della gara, si era presentata quale allenatore dell'A.S.D. Torre ed aveva riferito di non poter accedere al terreno di gioco per la sanzione disciplinare in corso, precisando altresì che tale soggetto indossava una tuta recante il logo della società. Posto dinanzi ad un album contenente tre fotografie, il direttore di gara individuava senza alcuna esitazione nella fotografia n. 3 l'autore delle frasi pronunciate dalla tribuna, il cui foglio identificativo associava la predetta fotografia al sig. Alessandro Pelos.

Ulteriori riscontri per la Procura derivavano dai verbali di audizione dei tesserati dell'A.S.D. Torre. Il sig. Paolo Blasizza confermava che il sig. Alessandro Pelos era l'allenatore della squadra Under 17, che non era stato inserito in distinta perché squalificato e che aveva seguito l'intera gara dalla tribuna; dichiarava inoltre di avere udito le urla provenienti dalla tribuna e di essere intervenuto quando alcuni calciatori della propria squadra si stavano dirigendo verso l'uscita. Il sig. Massimo Zilli, a sua volta, confermava la presenza del sig. Pelos, l'allontanamento dal terreno di gioco di alcuni calciatori, l'interruzione della gara e l'intervento posto in essere, insieme al sig. Blasizza, per richiamarli in campo. Il calciatore sig. Mario Paron, pur non avendo visto né udito quanto accaduto in tribuna, confermava che il sig. Pelos era l'allenatore della squadra e non poteva essere in campo perché squalificato, nonché l'interruzione dell'incontro e la sua ripresa a seguito dell'intervento del sig. Blasizza.

Segnatamente, quanto all'istruttoria, nel corso del procedimento la Procura acquisiva i seguenti atti di rilievo: — referto arbitrale, completo di allegati, relativo alla gara San Giovanni A.S.D. – A.S.D. Torre disputata il 22.3.2026 e valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali; — Comunicato Ufficiale n. 76 del 26.3.2026 della Delegazione Provinciale di Trieste; — foglio censimento della società San Giovanni A.S.D. per la stagione sportiva 2025–2026; — foglio censimento della società A.S.D. Torre per la stagione sportiva 2025–2026; — album fotografico riproducente i volti dei sig.ri Loris Colaut, nato il 9.4.1974, Alessandro Izzo nato il 10.6.1986 ed Alessandro Pelos nato il 2.4.1983; — convocazioni per audizioni da tenersi nei giorni 12 e 15.6.2026 trasmesse al sig. Alessandro Pelos e relative ricevute di avvenuta consegna; — comunicazione della società A.S.D. Torre del 16.6.2026;

— verbale di audizione del 3.6.2026 del sig. Paolo Blasizza, dirigente tesserato per la società A.S.D. Torre; — verbale di audizione del 3.6.2026 del sig. Massimo Zilli, dirigente tesserato per la società A.S.D. Torre; — verbale di audizione del 3.6.2026 del sig. Mario Paron, calciatore tesserato per la società A.S.D. Torre; — verbale di audizione dell'8.6.2026 dell'arbitro della gara San Giovanni A.S.D. – A.S.D. Torre del 22.3.2026, valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali.

Per la Procura, le fonti di prova acquisite risultavano convergenti nel senso di dimostrare che il Pelos, nonostante la squalifica in corso di esecuzione, durante la partita impartiva alla squadra una precisa direttiva inerente alla condotta da tenere nel corso della gara, ponendo così concretamente in essere attività riconducibile alla funzione tecnica ed alla direzione della squadra.

Alla luce di tutti gli elementi acquisiti la Procura con l'atto di deferimento oggi in esame esercitava l'azione disciplinare del sig. Alessandro Pelos e della società A.S.D. Torre per i fatti prima descritti.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato, quindi, l'udienza di discussione del 17 settembre 2026.

Il dibattimento

All'udienza del 17 settembre ha presenziato l'avv. Debora Bondoni per la Procura ed il sig. Emiliano Montina, presidente della società A.S.D. Torre.

La Procura Federale, nel riepilogare l'atto di deferimento, ha chiesto l'accoglimento dello stesso, con condanna del Pelos alla squalifica di mesi 6 (sei) e della società A.S.D. Torre all'ammenda di euro 600/00 (seicento/00). Il sig. Montina, non contestando i fatti, ha chiesto una riduzione delle sanzioni pretese dalla Procura, rimettendosi al Tribunale per la loro ragionevole quantificazione.

La decisione

In relazione ai fatti oggetto del deferimento il Tribunale ritiene che sussista la responsabilità del deferito Alessandro Pelos.

Il referto arbitrale e le dichiarazioni del direttore di gara comprovano, all'evidenza, la presenza del tecnico Pelos in tribuna, durante la partita ed in costanza di squalifica, ed il contenuto delle frasi attinenti alla direzione della squadra durante la stessa gara (vedi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

referto della gara e deposizione dell'arbitro dell'8.6.26), così come nel medesimo senso sono inequivocabilmente le dichiarazioni degli ulteriori soggetti ascoltati, che confermano, altresì, anche gli effetti immediatamente prodotti dalla condotta del deferito sul regolare svolgimento dell'incontro (vedi audizione dei sigg. Blasizza e Zilli del 3.6.26).

Ne discende, pertanto, la fondatezza delle contestazioni a carico dell'allenatore sig. Pelos, per il mancato rispetto dell'art. 4 del C.G.S. sul generale dovere di correttezza, lealtà e probità, e degli artt. 21, comma 9, del C.G.S. e 37, commi 1 e 2 del regolamento del settore tecnico per la violazione del divieto di dirigere la squadra nel corso delle gare durante la squalifica e dell'obbligo per l'allenatore di rispettare le norme dell'ordinamento sportivo federale osservando un comportamento improntato a sportività e professionalità.

Dal comportamento del tesserato consegue la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Torre.

In ordine al *quantum* della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti ed il rilievo della condotta ascritta al deferito, ed anche il comportamento processuale tenuto dalla società, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Alessandro Pelos, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- alla società ASD Torre, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Angelo Venturini

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 21 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai